

Model agreement for a licence on digitisation of out of print works

i2010: Digital Libraries, High Level Expert Group, Copyright Subgroup

Alla traduzione del Report del Copyright Subgroup dell'High Level Expert Group di i2010: Digital Libraries, pubblicata nel precedente numero di Digitalia, segue qui la traduzione dell'allegato, relativo ad un modello di licenza, predisposto dagli esperti, utilizzabile nelle procedure di digitalizzazione di opere esaurite.

Modello di accordo per una licenza di digitalizzazione di opere esaurite*

Traduzione di Eva Gilmore

LA PRESENTE LICENZA è stipulata in data [data]

TRA: [denominazione estesa del concedente / dell'ente cui appartiene e del legale rappresentante firmatario della licenza] con sede in [indirizzo comprensivo di numero di fax e indirizzo di posta elettronica se tale è la forma prescelta per eventuali comunicazioni] ("il concedente")

E: [denominazione estesa dell'ente concessionario e del rappresentante legale firmatario della licenza] con sede in [indirizzo comprensivo di numero di fax e indirizzo di posta elettronica se tale è la forma prescelta per eventuali comunicazioni] ("il concessionario").

PREMESSA

A) CONSIDERANDO che il presente accordo deve

essere inteso come soluzione pratica concordata tra le categorie interessate per dirimere una serie di questioni legate alle attività di digitalizzazione, ivi comprese le richieste avanzate da biblioteche e altre istituzioni culturali,

B) E CONSIDERANDO che il presente accordo intende tenere conto di usi e buone pratiche vigenti a livello nazionale nelle relative aree in ciascuno Stato membro dell'Unione Europea,

C) E CONSIDERANDO che il presente accordo è pensato come strumento di applicazione del concetto espresso al punto 6(b) della raccomandazione della Commissione Europea del 24 agosto 2006, secondo il quale i meccanismi istituiti per facilitare l'uso di tali opere dovrebbero in linea di principio essere istituiti o promossi su base volontaria,

D) E CONSIDERANDO che anche qualora le biblioteche siano autorizzate per legge a digitalizzare un'opera (ovvero siano previste eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione), gli articoli 2 e 3 e i preamboli 21-24 e 40 della Direttiva 2001/29 della Commissione Europea stabiliscono che il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico e il diritto di messa a disposizione sono diritti distinti, che comportano in ciascun caso l'ottenimento di autorizzazioni separate dai titolari dei diritti in questione,

* Il testo inglese è consultabile all'indirizzo Web:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=296.

E) E CONSIDERANDO che il seguente accordo è pensato per autorizzare atti non già oggetto di altre disposizioni o licenze vigenti,

F) E CONSIDERANDO il consenso esistente sul fatto che il titolare dei diritti deve poter essere libero di scegliere di digitalizzare egli stesso un'opera e che in tal caso l'accesso all'opera, anche da parte della biblioteca, può essere ottenuto dal titolare stesso dei diritti,

G) E CONSIDERANDO il consenso esistente sul fatto che è a discrezione esclusiva del titolare dei diritti scegliere di dichiarare un'opera come tuttora in stampa se sono disponibili in commercio, in forma *on-line* od *off-line*, altre edizioni dell'opera suddetta e la messa a disposizione dell'edizione esaurita comporti un conflitto con il legittimo interesse del titolare dei diritti quanto alla commercializzazione dell'edizione alternativa, si concorda quanto segue:

1. Definizioni	
1.1. Accesso in loco	Possibilità per l'utente autorizzato di accedere al materiale licenziato e/o alla versione digitalizzata su terminali collocati all'interno dei locali della biblioteca.
1.2. Autore	La persona fisica che ha creato (o le persone fisiche che hanno creato) l'opera.
1.3. Utente autorizzato	Il soggetto, sia esso una persona fisica o un'entità legale, autorizzato a utilizzare, nel rispetto del regolamento della biblioteca e delle condizioni specificate nel presente accordo, il servizio specifico fornito dalla biblioteca stessa, servizio tramite il quale tale soggetto accede al materiale licenziato.
1.4. Digitalizzazione	Procedimento tecnico che genera una copia fedele del materiale licenziato in forma leggibile dalla macchina.
1.5. Versione digitalizzata	Una copia fedele del materiale licenziato prodotta in forma leggibile dalla macchina nel quadro del presente accordo.
1.6. Erogazione del documento	Erogazione (fisica) o trasmissione (elettronica) di un'opera a un cliente remoto e su richiesta di quest'ultimo.
1.7. Uso finale	Gli usi legittimi da parte dell'ultima persona fisica o entità legale nella catena degli usi consentiti da o tramite il presente accordo.
1.8. Utenti finali	I soggetti, siano essi persone fisiche o entità legali, che accedono legittimamente all'uso dell'opera sulla base del presente accordo.
1.9. Materiale licenziato	Opere esaurite oggetto del presente accordo (ed elencate nell'Allegato I) e loro copie se realizzate nel quadro del presente accordo.
1.10. Concessionario	La biblioteca concessionaria che il presente accordo autorizza a operare.
1.11. Concedente	Il concedente è il soggetto, sia esso una persona fisica o un'entità legale, autorizzato a rilasciare una licenza per gli usi oggetto del presente accordo, in quanto detentore o titolare dei diritti necessari a concedere licenza idonea o in quanto soggetto autorizzato a fare ciò in veste di rappresentante del titolare dei diritti.
1.12. Messa a disposizione del pubblico	La messa a disposizione del materiale licenziato attraverso una trasmissione interattiva su richiesta, caratterizzata dalla

	possibilità per il pubblico di accedere al materiale dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
1.13. Rete aperta	Una rete che non può essere considerata una rete sicura.
1.14. Opera esaurita	Un'opera che il titolare dei diritti ha dichiarato non più disponibile in commercio, a prescindere dall'esistenza o meno di copie tangibili dell'opera stessa custodite nelle biblioteche o diffuse tra il pubblico.
1.15. Data di esaurimento dell'opera	La data in cui l'opera è stata dichiarata esaurita secondo quanto riportato nell'Allegato I.
1.16. Finalità del presente accordo	Il presente accordo è valido a fini esclusivamente non commerciali. Ciò significa che il concessionario non deve trarre vantaggi commerciali, siano essi diretti o indiretti. Lo sfruttamento commerciale è oggetto di un accordo separato (o di più accordi separati).
1.17. Diritto di comunicazione al pubblico	Il diritto esclusivo così come definito dall'articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
1.18. Diritto di messa a disposizione	Il diritto esclusivo così come definito dall'articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
1.19. Diritto di riproduzione	Il diritto esclusivo così come definito dall'articolo 2 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
1.20. Titolare dei diritti	Il soggetto, sia esso persona fisica o entità legale, titolare dei diritti necessari a rilasciare al concessionario la presente licenza. Il fatto che tale soggetto sia l'autore, l'editore o altro, dipenderà dalle circostanze degli accordi contrattuali/della normativa applicabile.
1.21. Rete sicura	Una rete (sia essa <i>stand-alone</i> o virtuale, sia essa parte integrante di Internet, o abbia essa la forma di una intranet o una extranet o altro), il cui accesso sia limitato ai soli utenti autorizzati tramite controlli efficaci, quali controlli efficaci di password o convalide efficaci dell'indirizzo IP.
1.22. Opera	Una poesia, un romanzo, un articolo, ecc., come anche la sua manifestazione fisica o elettronica (ad esempio in forma di libro, rivista, e-book, CD, film, pezzo musicale, ecc.).
1.23. Opera protetta da diritto d'autore	Un'opera, così come definita al punto 1.22, tutelata dalle normative sul diritto d'autore.
1.24. Opera non protetta da diritto d'autore	Un'opera, così come definita al punto 1.23, non tutelata dalle normative sul diritto d'autore, a prescindere dalle ragioni per cui la tutela non si applica (ad esempio a prescindere dal fatto che il diritto d'autore sia estinto o piuttosto che l'opera sia di una tipologia cui la tutela del diritto d'autore non si applica affatto).

2. Parti contraenti l'accordo

2.1. Il concedente è autorizzato a rilasciare una licenza per gli usi oggetto del presente accordo in quanto [SCEGLIERE L'ALTERNATIVA APPROPRIATA E CASSARE LE RIMANENTI:]

autore dell'opera (o delle opere) in questione e titolare dei diritti necessari a concedere licenza idonea agli usi oggetto del presente accordo,

editore dell'opera (o delle opere) in questione e titolare dei diritti necessari a concedere licenza idonea agli usi oggetto del presente accordo,

legale rappresentante del titolare dei diritti con riferimento a tutti i diritti necessari a concedere licenza idonea agli usi oggetto del presente accordo.

2.2. Il concessionario ha facoltà di commissionare l'effettuazione di procedure tecniche, quali la digitalizzazione, a terzi ritenuti idonei al compito. Purtroppo, la piena responsabilità e l'obbligo nei confronti del concedente di garantire l'applicazione formale e sostanziale del presente accordo ricadono e continuano a ricadere sul concessionario, tanto in relazione all'operato del concessionario medesimo quanto a quello di terze parti, personale, funzionari, agenti o altri soggetti da egli incaricati a operare secondo le finalità del presente accordo.

3. L'accordo

3.1. Il concedente rilascia al concessionario una licenza non esclusiva e non trasferibile valida per tutti gli usi consentiti del materiale licenziato, così come definiti dalla clausola 4, per la durata e nei limiti delle finalità del presente accordo, previo un compenso pari a [INSERIRE CIFRA], da corrispondere entro [INSERIRE SPECIFICA TEMPORALE], purché il concessionario adempia agli obblighi di cui all'articolo 6 (Procedura) e 7 (Obblighi ulteriori) e rispetti le

limitazioni di cui alla clausola 5.

3.2. Qualora il titolare dei diritti dovesse rinunciare al compenso, le parti riconoscono che il presente accordo rimarrà pienamente vincolante per entrambe le parti e si impegnano a prendere tutte le misure necessarie affinché continui a esserlo.

3.3. Regime del diritto d'autore del materiale licenziato e della versione digitalizzata.

3.3.1. Per eliminare ogni dubbio, si sottolinea che il titolare dei diritti mantiene tutti i diritti di proprietà intellettuale sul materiale licenziato, versione digitalizzata e tutti i metadati sull'opera creati dal titolare dei diritti e già esistenti al momento della firma del presente accordo compresi.

3.3.2. Qualora la normativa applicabile consideri la versione digitalizzata un'opera distinta, il concessionario cede al concedente tramite il presente accordo i diritti sulla versione digitalizzata.

3.4. Il concedente ha diritto di revocare in qualunque momento la presente licenza così da ritirare integralmente il materiale licenziato, di ritirarne una componente o parte di una componente, qualora egli non sia più titolare dei diritti necessari alla presente licenza, o qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che il materiale ritirato o la parte di materiale ritirata violi il diritto d'autore o abbia carattere diffamatorio, osceno, illegale o altrimenti dubbio, o qualora desideri rimettere in commercio il materiale licenziato integralmente, nella misura di una sua componente o di parte di una sua componente.

3.4.1. Il concedente è tenuto a operare in ottemperanza alla procedura prevista dalla clausola 6.3 del presente accordo.

3.4.2. Quando il materiale ritirato di cui alla clausola 3.4 superi in percentuale il 10% di un titolo del materiale licenziato, il concessionario potrà richiedere al concedente il rimborso delle spese che potrà dimostrare di aver sostenute.

nuto per la digitalizzazione e la messa a disposizione del materiale licenziato, rimborso che sarà commisurato *pro rata* alla percentuale di materiale ritirato.

3.5. Le parti contraenti si impegnano a risolvere amichevolmente e in buona fede ogni controversia che dovesse insorgere, e qualora non fosse possibile conciliare la controversia in tempi ragionevoli concordano di ricorrere a procedure alternative di risoluzione.

[ALTERNATIVA A: CONCEDENTE E CONCESSIONARIO ENTRAMBI RESIDENTI E OPERANTI (ESCLUSIVAMENTE) NEL MEDESIMO PAESE, OVVERO NESSUN ELEMENTO DI TRANSAZIONALITÀ:

3.6. [INSERIRE SPECIFICHE in armonia con la tradizione giuridica interessata. ALTRIMENTI, laddove consentito dalla normativa nazionale, ricorrere all'Alternativa B]. I costi relativi alla procedura alternativa di risoluzione della controversia saranno suddivisi tra le parti secondo quanto disposto in sede di risoluzione della controversia stessa o, in assenza di disposizioni in merito, in ugual misura].

[ALTERNATIVA B: CONCEDENTE E CONCESSIONARIO RESIDENTI IN PAESI DIVERSI E / O SUSSISTENZA DI UN ELEMENTO DI TRANSAZIONALITÀ NELL'ACCORDO:

3.7. Qualora si verificasse disaccordo tra le parti circa l'interpretazione del presente accordo di licenza o dei diritti e dei vincoli che ne conseguono per le due parti, queste ultime dovranno in prima istanza rivolgersi a un esperto indipendente nominato di comune accordo o, in assenza di tale accordo, designato dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi) tramite il proprio Centro di arbitraggio e mediazione. La funzione di tale esperto sarà quella di fornire un parere autorevole e non di arbitrare la controversia, e la sua decisione (che dovrà pervenire in forma scritta e illustrare le motivazioni della stessa) non impedirà alle parti di tutelare ulter-

riormente i propri interessi in sede di tribunale. Ciascuna delle parti sarà tenuta a fornire all'esperto tutte le informazioni da lui stesso richieste, in misura ragionevole, al fine di elaborare il proprio parere. I costi dell'esperto saranno suddivisi tra le parti secondo quanto ritenuto equo e ragionevole dall'esperto stesso o, in assenza di disposizioni in merito, in ugual misura].

4. Usi consentiti

4.1. Il concessionario ha diritto a digitalizzare il materiale licenziato.

4.2. Il concessionario ha diritto ad accedere alla versione digitalizzata.

4.3. Nei limiti delle finalità del presente accordo, il concessionario ha diritto a riprodurre la versione digitalizzata, in forma cartacea o elettronica e in numero adeguato di copie, esclusivamente a fini di *backup* e conservazione, salvo eccezioni previste dalla normativa applicabile o da altre licenze vigenti.

4.4. Il concessionario ha diritto ad archiviare in maniera sistematica la versione digitalizzata al fine di facilitare le operazioni di ricerca e recupero.

4.5. Il concessionario ha diritto a fornire agli utenti autorizzati accesso in loco alla versione digitalizzata.

4.6. Il concessionario ha diritto a fornire agli utenti autorizzati accesso alla versione digitalizzata attraverso reti sicure.

4.7. Gli utenti autorizzati hanno diritto a:

4.7.1. ricercare, visionare, recuperare e consultare a video la versione digitalizzata,

4.7.2. effettuare operazioni di salvataggio elettronico di parti della versione digitalizzata a scopo personale [SECONDO LE MODALITÀ CONCORDATE DAL CONCEDENTE E DAL CONCESSIONARIO TRAMITE ACCORDO SEPARATO] o [SECONDO LE

MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE. LEGGE [INDICARE LA LEGGE APPLICABILE TENENDO CONTO DELL'ARTICOLO 10.1.1 DEL PRESENTE ACCORDO]] [MANTENERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE]

4.7.3. Stampare in copia singola parti della versione digitalizzata [COSÌ COME CONCORDATO DALLE PARTI NELL'ACCORDO [INSERIRE SPECIFICHE],] o [COSÌ COME PREVISTO DALLA LEGGE. LEGGE [INDICARE LA LEGGE APPLICABILE TENENDO CONTO DELL'ARTICOLO 10.1.1 DEL PRESENTE ACCORDO]] [MANTENERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE].

4.7.4. L'utente autorizzato non ha facoltà di inoltrare, integralmente o in parte, la versione digitalizzata dell'opera ad alcuno.

4.8. Il concessionario ha diritto a fornire ad altre biblioteche accesso *on-line* alla versione digitalizzata affinché esse possano metterla a disposizione dei propri utenti autorizzati nei limiti delle finalità del presente accordo, a condizione che ciò sia stato concordato con il concedente tramite un apposito accordo allegato / non allegato [CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE] al presente accordo.

4.9. Il concessionario ha diritto a fornire a terzi accesso *on-line* alla versione digitalizzata nel quadro del presente accordo, a condizione che ciò sia stato concordato con il concedente tramite una idonea licenza separata allegata / non allegata [CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE] al presente accordo.

4.10. La presente licenza non comporta rinuncia alcuna dei diritti o benefici disposti per legge da eccezioni normative al diritto d'autore applicabili al concessionario.

4.11 [MANTENERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE]

Il concessionario ha facoltà di richiedere all'utente il pagamento di un contributo esclusivamente mirato al recupero delle spese sostenute, ivi comprese in particolare le spese di licenza oggetto dell'articolo 3 del presente accordo;

O:

Il concessionario ha facoltà di richiedere all'utente il pagamento di un contributo non esclusivamente mirato al recupero delle spese sostenute. Il concessionario è pertanto autorizzato a trarre un guadagno netto da qualunque uso consentito dell'opera.

O:

Il concessionario ha facoltà di richiedere all'utente il pagamento di un contributo non esclusivamente mirato al recupero delle spese sostenute. Il Concessionario è pertanto autorizzato a trarre un guadagno netto dai seguenti usi dell'opera [ELENCARE GLI USI IN QUESTIONE]:

O:

Il concessionario non ha facoltà di richiedere all'utente il pagamento di un contributo, tenendo conto dell'articolo 3 del presente accordo.

5. Limitazioni

5.1. Il concessionario non è autorizzato a fornire ad alcuno accesso al materiale licenziato o alla versione digitalizzata attraverso reti aperte.

5.2. Non è consentito né al concedente né agli utenti autorizzati di rimuovere o alterare i nomi degli autori o le indicazioni di proprietà intellettuale riportate dagli editori o altre indicazioni o identificazioni o esclusioni di responsabilità quali appaiono nel materiale licenziato o sul medesimo.

5.3. Non è consentito né al concedente né agli utenti autorizzati di alterare, accorciare, adattare o modificare il materiale licenziato, fuorché nella misura necessaria a renderlo fruibile dall'utente autorizzato su schermo di computer o nelle altre modalità consentite dal presente accordo. Per eliminare ogni dubbio, si sottolinea che non è consentito alterare le parole o l'ordine delle stesse.

5.4. Il presente accordo non prevede il diritto

per il concessionario di produrre successive digitalizzazioni del materiale licenziato o della versione digitalizzata in altri formati, fatto salvo per quanto previsto dalla clausola 4.3 o quanto necessario a garantire la continuità di uso del materiale alla luce dell'evoluzione degli standard dei sistemi operativi, delle applicazioni software o dei formati dei dati.

6. Procedure

6.1. Procedure di digitalizzazione

[ALTERNATIVA A: CASO IN CUI LA DIGITALIZZAZIONE È EFFETTUATA DALLA BIBLIOTECA:]

6.1.1. Il concessionario ha facoltà di organizzare la digitalizzazione del materiale licenziato nel modo ritenuto più pratico purché assicuri l'ottemperanza al presente accordo.

6.1.2. Di norma, il concessionario sarà in possesso di una copia del materiale licenziato che procederà a digitalizzare. Quando il concessionario non possiede una copia del materiale licenziato o di parte di esso, il concedente indicherà al concessionario una fonte cui rivolgersi per ottenere una copia da digitalizzare.

6.1.3. Il concessionario garantirà che la versione digitalizzata sia accessibile su richiesta dalle associazioni ufficialmente designate a rappresentare le persone con disabilità visiva o fortemente rappresentative delle persone con visibilità visiva, o nelle modalità previste per legge tenendo conto di quanto specificato all'articolo 10.1.1 del presente accordo, purché il concessionario ponga in essere misure adeguate a prevenire usi non consentiti del materiale.

6.1.4. Il concessionario fornirà una copia della versione digitalizzata al concedente.

6.1.5. Il concessionario fornirà inoltre al concedente accesso alla versione digitalizzata all'interno dei propri sistemi, purché ciò non sia in conflitto con altri accordi sottoscritti dal concessionario stesso.

6.1.6. Il concessionario farà uso dei metadati già esistenti sull'opera, se adeguati, e tutti i metadati eventualmente creati dal concessionario per scopi propri dovranno essere generati in un formato comunemente concordato da

concedente e concessionario e messi a disposizione del concedente qualora egli li richieda.

[ALTERNATIVA B: CASO IN CUI TITOLARE DEI DIRITTI SCEGLIE DI EFFETTUARE LA DIGITALIZZAZIONE EGLI STESSO]:

6.1.7. Il concedente ha facoltà di organizzare la digitalizzazione del materiale licenziato nel modo ritenuto più pratico purché assicuri l'ottemperanza al presente accordo.

6.1.8. Il concedente garantirà che la versione digitalizzata sia accessibile dalle persone con disabilità visiva.

6.1.9. Il concedente collaborerà con il concessionario affinché quest'ultimo possa connettersi alle risorse del concedente contenenti la versione digitalizzata.

6.1.10. Il concedente erogherà tutti i metadati sul materiale licenziato e la versione digitalizzata in un formato concordato dalle parti.

6.2. Procedure per l'accessibilità dell'opera

6.2.1. Il concessionario utilizzerà i metadati sul materiale licenziato e la versione digitalizzata di cui all'articolo 6.1.

6.3. Procedure per il ritiro dell'edizione

6.3.1. L'articolo 3.4 stabilisce che il concedente può decidere in qualunque momento di revocare la licenza oggetto del presente accordo, ad esempio quando desideri commercializzare il materiale licenziato in qualunque modalità da egli ritenuta opportuna.

6.3.2. Il concedente è tenuto a notificare per iscritto le proprie intenzioni al concessionario [INSERIRE RIFERIMENTO TEMPORALE: OVVERO NUMERO DI MESI O DATE DI CALENDARIO CHIARAMENTE INTERPRETABILI ECC.] e il concessionario ha facoltà di richiedere al concedente il rimborso delle spese che potrà dimostrare di aver sostenuto per la digitalizzazione e messa a disposizione della versione digitalizzata.

6.3.3. Il concessionario dovrà riconsegnare la versione digitalizzata al concedente secondo modalità che dovranno essere concordate dalle parti. Il concessionario ha facoltà di man-

tenere la versione digitalizzata a fini esclusivi di uso in loco, purché la stessa continui a essere conforme alla legge (per ciò che concerne diffamazione ecc.). Per ciò che concerne il rimborso delle spese sostenute di cui all'articolo 3.4.2 del presente accordo, i capitoli di spesa rimborsabili sono stabiliti da concedente e concessionario nell'accordo congiunto allegato alla presente licenza. Eventuali sostituzioni dell'opera riconsegnata dovranno essere concordate da concedente e concessionario tramite un accordo separato.

6.3.4. Quando appropriato, il concedente fornirà al concessionario una nuova versione digitalizzata secondo modalità da concordare tra le parti tenendo conto di quanto alla clausola 6.3.3 del presente accordo.

7. Obblighi ulteriori del concessionario

7.1. Il concessionario darà comunicazione al concedente con frequenza [INSERIRE FREQUENZA: AD ES. ANNUA, MENSILE, SEMESTRALE, ECC.] circa:

7.1.1. la frequenza di accesso alla versione digitalizzata,

7.1.2. [INFORMAZIONI DI ALTRO GENERE CHE SI DESIDERI SPECIFICARE NEI SINGOLI ACCORDI].

7.2. Eccezion fatta per le spese di cui agli articoli 3.5, 3.6 e 3.7 del presente accordo, tutte le spese del presente accordo saranno a carico del concedente, salvo diversamente concordato in forma scritta.

7.3. Il concessionario è tenuto a:

7.3.1. prendere tutte le ragionevoli misure per garantire che tutti gli utenti autorizzati siano adeguatamente informati dell'importanza di rispettare i diritti di proprietà intellettuale del materiale licenziato e delle sanzioni previste per chi viola tali diritti;

7.3.2. prendere tutte le ragionevoli misure per garantire che gli utenti autorizzati siano consapevoli dei termini e delle condizioni del presente accordo e si impegnino a rispettarli; prendere tutte le ragionevoli misure per vigilare sull'ot-

temperanza di tali termini e condizioni e, qualora fossero riscontrati usi non consentiti o violazioni di altra natura, informare prontamente il concedente e porre in essere tutti i provvedimenti ragionevoli ivi compreso il ricorso, quando appropriato, ad azioni disciplinari, tanto al fine di assicurare la cessazione delle violazioni quanto di prevenirne il ripetersi;

7.3.3. prendere tutte le ragionevoli misure per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere alla versione digitalizzata.

8. Durata e scadenza

8.1. Il presente accordo scade [MANTENERE CIÒ CHE È PERTINENTE, CASSARE CIÒ CHE È RIDONDANTE] in data concordata dalle parti contraenti l'accordo [INSERIRE DATA]. Esso è da considerarsi automaticamente rinnovato per [INSERIRE NUMERI DI MESI O DI ANNI] salvo volontà contraria notificata in forma scritta [INSERIRE NUMERO DI MESI] prima della data di scadenza dell'accordo.

O:

al momento dell'estinzione del diritto d'autore sul materiale licenziato.

8.2. Il concedente ha inoltre facoltà di rescindere dal presente accordo previo un termine di notifica scritta al concessionario di [INSERIRE RIFERIMENTO TEMPORALE]. Allo scadere dell'accordo tutti i diritti di proprietà su tutti i metadati creati dal concessionario sono automaticamente ceduti al concedente, anche se ciò non lede il diritto del concessionario a continuare a fare gratuitamente uso dei metadati in questione a fini di catalogazione.

8.3. Allo scadere dell'accordo decadono automaticamente tutti i diritti e gli obblighi delle parti, fatto salvo per ciò di cui alle clausole 8.2 e 9.1.

9. Garanzie e indennizzi

9.1. Con riferimento ai diritti necessari a rilasciare al concessionario la licenza stipulata alla

clausola 3.1, il concedente garantisce al concessionario di detenere o avere la titolarità di tali diritti, o di essere in possesso di autorizzazioni sufficienti in relazione a essi, e garantisce inoltre che gli usi consentiti del materiale licenziato oggetto della suddetta licenza non sono in alcun modo lesivi del diritto d'autore e di altri diritti di proprietà o di proprietà intellettuale di alcuna persona fisica o entità legale. Il concedente indennizzerà e risarcirà il concessionario per qualunque perdita, danno, costo, onere o spesa (ragionevoli spese legali e di prestazione professionale incluse) derivante da eventuali procedimenti giudiziari aperti a carico del concessionario per avvenuta o supposta violazione di tali diritti. Tale indennizzo perdurerà, qualunque siano le circostanze, oltre la scadenza del presente accordo. L'indennizzo non sarà applicabile qualora il concessionario abbia emendato o usato (o abbia consentito ad altri di emendare o usare) il materiale licenziato secondo modalità non autorizzate dal presente accordo.

10. Miscellanea

10.1. Normativa applicabile.

10.1.1. Il presente accordo sarà governato e inteso in conformità con la legge [NAZIONALE] e le parti concordano, senza possibilità di revoca, che ogni controversia derivante dal presente accordo o connessa a esso sarà soggetta alla e ricadrà nella giurisdizione dei tribunali [NAZIONALI]. [QUALORA IL CONCEDENTE E IL CONCESSIONARIO SIANO GOVERNATI DA ORDINAMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI DIVERSI, L'ACCORDO SARÀ GOVERNATO DALL'ORDINAMENTO DEL CONCEDENTE].

10.2. I termini declinati al femminile sono da considerarsi intercambiabili con il corrispettivo maschile e quelli al singolare intercambiabili con il corrispettivo plurale se e quando appropriato.

10.3. Non assegnabilità:

10.3.1. La presente licenza non può essere assegnata da nessuna delle parti ad un'altra

persona o organizzazione, senza previo consenso scritto della controparte, consenso che non dovrebbe essere negato irragionevolmente.

10.3.2. Qualora i diritti relativi all'intero materiale licenziato o ad una sua parte siano assegnati ad un altro editore o trasferiti agli eredi dell'autore in seguito al decesso dello stesso, i termini e le condizioni della presente licenza perdureranno anche dopo l'assegnazione.

10.4. Qualora una qualunque disposizione del presente accordo dovesse essere giudicata nulla o inefficace da un tribunale della giurisdizione competente, ma tale disposizione possa acquisire validità ed efficacia se corretta o modificata, essa andrà applicata previe le correzioni o modifiche necessarie a renderla valida o efficace. Qualora tali correzioni o modifiche non siano apportabili, la clausola in questione dovrà essere cassata dal presente accordo. Il fatto che una clausola sia stata dichiarata nulla o inefficace non altererà in alcuna circostanza la validità del resto dell'accordo.

10.5. Eventuali modifiche del presente accordo e dei testi allegati (che possono essere modificati separatamente dal corpo dell'accordo senza intaccare la validità dell'accordo nel suo complesso) saranno considerate valide solo se formulate per iscritto e controfirmate da entrambe le parti.

[FIRME ECC.]

Allegato: elenco delle opere da digitalizzare / messe a disposizione in formato digitale, con indicazione della data di esaurimento di ciascuna opera.